



Documento per la consultazione pubblica

in merito agli schemi di decreto legislativo (i) di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (“**MiCAR**”) nonché (ii) di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (“**TFR**”) e per l’attuazione della direttiva (UE) 849/ 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 di TFR.

I. Gli schemi di decreto legislativo in consultazione

I.1 MiCAR

1) Introduzione

Principali contenuti e obiettivi

Il 31 maggio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (cd. *Market in crypto-assets regulation* o MiCAR). Il Regolamento punta a creare un quadro normativo specifico e armonizzato per i mercati delle cripto-attività, non ancora coperti da atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari.

MiCAR fa parte dell’*European Digital Finance Package*¹, adottato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020 e costituito da una serie di misure volte a consentire e incoraggiare l’utilizzo delle tecnologie digitali nel sistema finanziario e sfruttare il loro potenziale in termini di innovazione e concorrenza, disciplinandone al tempo stesso i rischi. Si tratta, pertanto, di un intervento a sostegno dell’innovazione e della competitività, che mira a garantire nel contempo un elevato livello di tutela dei possessori di cripto-attività e l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

In particolare, MiCAR:

- prevede requisiti armonizzati per l’offerta al pubblico, l’ammissione alla negoziazione e la prestazione di servizi in cripto-attività;

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l’UE COM(2020) 591, 24 settembre 2020.

- introduce una definizione ampia di cripto-attività e individua due sottocategorie di cripto-attività (token collegati ad attività o *asset-referenced token* – “ART”, e token di moneta elettronica o *e-money token* – “EMT”), con la previsione di un regime *ad hoc* per ciascuna delle due sottocategorie. In entrambi i casi sono previste norme volte sia ad assicurare la sana e prudente gestione degli emittenti di ART e EMT (tra gli altri, requisiti minimi di capitale e presidi organizzativi, incluse politiche e procedure per garantire la sicurezza, la continuità operativa e la resilienza cibernetica degli emittenti), sia a tutelare i possessori di tali cripto-attività (incluso l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo armonizzato, il c.d. *white paper*);
- stabilisce l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo armonizzato (*white paper*) in caso di offerta al pubblico o di richiesta di ammissione a negoziazione su una piattaforma di scambio di cripto-attività per le cripto-attività diverse da ART ed EMT.

In particolare, MiCAR prevede obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività; stabilisce norme sull'autorizzazione, sulla *governance* e sull'organizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività (*crypto-asset service provider*, “CASP”) e degli emittenti di ART e EMT; introduce norme per la tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività; introduce misure per contrastare gli abusi di mercato; istituisce un'architettura di vigilanza nazionale ed europea, individuando, *inter alia*, i poteri delle competenti autorità di vigilanza nazionali ed europee, necessari allo svolgimento dei loro compiti.

Date di applicazione della nuova disciplina unionale

MiCAR è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 9 giugno 2023 e sarà applicabile dal 30 dicembre 2024, fatta eccezione per le previsioni di cui ai Titoli III e IV relative a ART e EMT, che saranno applicabili dal 30 giugno 2024.

Entro il 30 giugno 2024 gli Stati membri dovranno comunicare dettagliatamente le sanzioni e le altre misure amministrative alla Commissione, all'Autorità bancaria europea (EBA) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Entro la medesima data gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione e all'ESMA se hanno esercitato l'opzione di esclusione o riduzione del periodo transitorio prevista dall'articolo 143, comma 3, e la durata del medesimo (cfr. *infra*).

2) Designazione delle Autorità competenti e dotazione di uno strumentario adeguato di poteri

Ai sensi dell'articolo 93 MiCAR, gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti ivi previsti e a comunicare tali autorità all'EBA e all'ESMA. Nel caso di designazione di più di un'autorità competente, gli Stati membri sono tenuti a stabilire i rispettivi compiti e a designare una autorità competente come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti, nonché con l'EBA e l'ESMA, ferma la possibilità di designare un punto di contatto unico diverso per ciascuna tipologia di cooperazione amministrativa. L'articolo 94.6 MiCAR richiede agli Stati membri di provvedere all'adozione di misure appropriate a consentire alle autorità competenti di esercitare i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

Il **Titolo II** dello schema di decreto legislativo è dedicato all'individuazione delle autorità competenti, delle forme di cooperazione e dei relativi poteri.

Nel **Capo I** la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono designate quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93 MiCAR, ferma la competenza della Banca d'Italia relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica (individuata direttamente da MiCAR in quanto autorità già designata ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/110/CE)².

Nel medesimo Capo si provvede a:

- dotare le predette autorità dello strumentario generale di poteri necessario per lo svolgimento delle loro funzioni, integrando il catalogo minimo previsto dall'articolo 94 MiCAR con taluni ulteriori poteri esercitabili nei confronti degli emittenti di ART e EMT e dei CASP, ed ispirati ai poteri di cui le autorità già dispongono nei confronti dei soggetti vigilati in base alla legislazione vigente;
- attribuire alle Autorità il potere di emanare delle disposizioni di attuazione del decreto, anche per tenere conto degli orientamenti adottati dall'ESMA e dall'EBA, nonché disposizioni riguardanti le modalità d'esercizio dei poteri di vigilanza;
- disciplinare le forme di cooperazione nazionale e con le autorità competenti degli altri Stati membri, individuando la Consob e la Banca d'Italia quali punti di contatto rispettivamente con l'ESMA e con l'EBA.

Nei Capi successivi sono ulteriormente precisate le competenze delle Autorità e – laddove la competenza delle medesime risulta ispirata al tradizionale riparto basato sul criterio della finalità – sono stabilite le relative forme di coordinamento, parametricate a seconda dell'oggetto su cui verranno ad insistere i poteri di autorizzazione e/o di vigilanza: token collegati ad attività (**Capo II**); token di moneta elettronica (**Capo III**); cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica (**Capo IV**); prestatori di servizi per le cripto-attività (**Capo V**); prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività (**Capo VI**).

Per una maggiore efficacia dell'attività di vigilanza, la dotazione generale di poteri definita dal Capo I è integrata in ciascun Capo successivo *ratione materiae* con ulteriori strumenti specifici che l'ordinamento ha già messo a disposizione delle Autorità con riferimento ai settori tradizionali della vigilanza finanziaria.

Nei **Capi II e V** si introducono altresì talune disposizioni dedicate all'autorizzazione all'emissione di token collegati ad attività e alla prestazione di servizi per le cripto-attività. In particolare, si prevede che gli istituti di pagamento e di moneta elettronica possano essere autorizzati all'emissione di token collegati ad attività o alla prestazione di servizi per le cripto-attività – diversi dai servizi considerati come equivalenti ai sensi dell'articolo 60.4 MiCAR – solo a condizione che per l'emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento, nonché per le relative

² Cfr. art. 3.1, n. 35, lett. b) MiCAR.

attività accessorie e strumentali, sia stato costituito un patrimonio destinato nelle modalità previste dalla disciplina nazionale di settore³.

Inoltre, per assicurare la sana prudente e gestione dei nuovi intermediari e la coerenza con la disciplina applicabile agli intermediari tradizionali, si prevede che gli emittenti di token collegati ad attività e i prestatori di servizi per le cripto-attività diversi da intermediari vigilati possano anche svolgere attività connesse e strumentali, restando invece ad essi precluso lo svolgimento di attività non finanziarie.

3) Opzioni degli Stati membri

MiCAR lascia la possibilità agli Stati membri di esercitare alcune opzioni legislative, compiendo scelte discrezionali sulla base di valutazioni che concernono unicamente le politiche interne del singolo Stato membro.

Rilevano in particolare le seguenti previsioni:

Articolo 88.3 (Comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate)

L'articolo 88 MiCAR prevede che gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività comunichino quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente, in modo da consentire al pubblico di accedervi rapidamente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo e che possano sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate purché siano soddisfatte talune condizioni, dettate dall'articolo 88.2. Secondo quanto previsto dall'articolo 88.3, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione che abbia ritardato la divulgazione notifica tale ritardo all'autorità competente e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui sopra, immediatamente dopo che le informazioni sono state divulgate al pubblico. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che una registrazione di tale spiegazione sia presentata all'autorità competente solo su sua richiesta.

Lo schema di decreto prevede l'esercizio di tale opzione all'articolo 18, comma 3, in linea con quanto già fatto nell'articolo 114, comma 3 del TUF con riferimento all'analogo opzione prevista dall'articolo 17.4 del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR).

Articolo 111.1 (Possibilità di non prevedere sanzioni amministrative nel caso in cui siano state previste sanzioni penali)

Ai sensi dell'articolo 111 MiCAR, gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate almeno in relazione alle violazioni individuate dal medesimo paragrafo. L'articolo 111, par. 1, comma 2, MiCAR prevede che gli Stati membri possano decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative ove le violazioni siano già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto

³ Per gli istituti di moneta elettronica, si fa riferimento alla costituzione del patrimonio destinato di cui all'articolo 114-*quinquies*, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-*quinquies*.1, comma 5, e dall'articolo 114-*terdecies* del medesimo decreto. Per gli istituti di pagamento, l'articolo rinvia al patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-*terdecies* del medesimo decreto.

nazionale al 30 giugno 2024. In questo caso, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione, all'ESMA e all'EBA le relative norme di diritto penale.

Lo schema di decreto prevede l'esercizio di tale opzione in relazione a due fattispecie sanzionatorie. In particolare, l'articolo 30 contempla l'introduzione di una sanzione penale nei confronti di (i) chiunque offra al pubblico o chiedi e ottenga l'ammissione alla negoziazione di ART in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti, nonché (ii) chiunque presti servizi per le crypto attività in assenza delle prescritte autorizzazioni, mentre l'articolo 31 esclude l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni ivi descritte per il caso in cui il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 30.

Articolo 111.6 (Poteri sanzionatori aggiuntivi e previsione di sanzioni di importo più elevato)

L'articolo 111.6 MiCAR attribuisce agli Stati membri l'opzione di dotare le autorità competenti della possibilità di comminare sanzioni aggiuntive rispetto a quelle elencate nei paragrafi da 2 a 5 del medesimo articolo, nonché di prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito in tali paragrafi, sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche responsabili della violazione.

Lo schema di decreto non prevede l'esercizio di tale opzione.

Articolo 143 (Misure transitorie)

L'articolo 143.3, primo comma, di MiCAR prevede che i prestatori di servizi per le crypto-attività che abbiano prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1° luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 di MiCAR, se questa data è anteriore. Il secondo comma del medesimo paragrafo dispone che gli Stati membri possano decidere di non applicare il regime transitorio di cui al primo comma per i prestatori di servizi per le crypto-attività, o decidere di ridurre la durata, qualora considerino che il proprio quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso. Il terzo comma dispone che entro il 30 giugno 2024 gli Stati membri debbano notificare alla Commissione e all'ESMA (i) se hanno esercitato l'opzione di cui al secondo comma e (ii) la durata del regime transitorio.

L'articolo 143.6 di MiCAR prevede che gli Stati membri possano applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate tra il 30 dicembre 2024 e il 1° luglio 2026 da soggetti che al 30 dicembre 2024 siano autorizzati a prestare servizi per le crypto-attività a norma del diritto nazionale. In tal caso, le autorità competenti devono comunque assicurare il rispetto del titolo V, capi 2 e 3, prima di concedere l'autorizzazione in base a tali procedure semplificate.

Lo schema di decreto prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 143, paragrafo 3, all'articolo 44, in cui si prospetta una riduzione del periodo transitorio; la possibilità di beneficiare del medesimo viene accordata ai soli soggetti che presentino istanza di autorizzazione entro il 30 dicembre 2024 (cfr. diffusamente *sub §6 infra*).

Lo schema di decreto non prevede, per contro, l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 143, paragrafo 6, alla luce della circostanza che il regime attualmente applicabile in Italia per la registrazione come prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale (cfr. *infra*) non è equiparabile al regime autorizzatorio previsto da MiCAR.

4) Disposizioni speciali di diritto nazionale

MiCAR contiene talune disposizioni che impongono l'adozione di presidi la cui efficacia è sostanzialmente condizionata dalla presenza di norme di diritto interno.

È il caso delle previsioni in materia di separazione patrimoniale della riserva di attività degli ART⁴ e delle cripto-attività detenute in custodia dai CASP⁵, che richiedono una disciplina nazionale che garantisca gli effetti giuridici della separazione patrimoniale e suggeriscono l'opportunità di una disciplina speciale della crisi di tali soggetti ove non sia già prevista in virtù del loro status soggettivo.

L'operatività di altri istituti previsti da MiCAR è rimessa alla specifica previsione da parte di norme nazionali: è il caso dell'articolo 47.2 MiCAR, che prevede che il piano di rimborso degli emittenti ART comprenda accordi contrattuali, procedure e sistemi, inclusa la designazione di un amministratore temporaneo *in conformità del diritto applicabile*, per garantire un trattamento equo di tutti i possessori di ART e per assicurare che tali possessori siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

In altri casi si impone la necessità di un coordinamento tra le previsioni di MiCAR e quelle di diritto interno.

Il **Titolo III** è dunque dedicato all'introduzione nell'ordinamento nazionale di disposizioni *ad hoc*, applicabili agli emittenti di ART (**Capo I**) e ai CASP (**Capo II**): nell'ambito di ciascun Capo si prevede inoltre una disciplina speciale per la liquidazione volontaria e per la crisi degli emittenti di ART e dei CASP che non siano assoggettati ad una disciplina speciale in virtù del loro status di soggetti già vigilati⁶.

In particolare, per quanto concerne la liquidazione volontaria, si propone l'estensione dell'applicazione degli articoli 96-*quinquies* e 97 del TUB in quanto compatibili. La disciplina della liquidazione coatta degli emittenti ART specializzati è quella attualmente prevista per le banche, mentre per i CASP specializzati si propone l'applicazione della disciplina attualmente prevista per le SIM.

⁴ L'articolo 36.2 MiCAR prevede che la riserva di attività sia giuridicamente separata dal patrimonio degli emittenti e dalla riserva di attività di altri token collegati ad attività, nell'interesse dei possessori di token collegati ad attività *in conformità della legislazione applicabile*, in modo che i creditori degli emittenti non abbiano diritto di rivalsa sulla riserva di attività, in particolare in caso di insolvenza.

⁵ L'articolo 70.1 MiCAR prevede che i prestatori di servizi per le cripto-attività che detengono cripto-attività appartenenti a clienti o i mezzi di accesso a tali cripto-attività adottino disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei clienti, in particolare in caso di insolvenza del prestatore di servizi per le cripto-attività, e per prevenire l'uso delle cripto-attività dei clienti per conto proprio; l'articolo 75.7 MiCAR specifica che le cripto-attività detenute in custodia siano giuridicamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività, nell'interesse dei clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività *conformemente al diritto applicabile*, in modo che i creditori del prestatore di servizi per le cripto-attività non abbiano diritto di rivalsa sulle cripto-attività detenute in custodia dal prestatore di servizi per le cripto-attività, in particolare in caso di insolvenza.

⁶ Ossia per gli emittenti ART "specializzati" e i CASP "specializzati", individuati quali emittenti di ART che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), MiCAR, nonché le attività connesse e strumentali e prestatori di servizi per le cripto-attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), MiCAR, salve nonché le attività connesse e strumentali.

Con riferimento a tutti i CASP, inclusi dunque i soggetti che già dispongono di una disciplina speciale della crisi, si prevede che i possessori di cripto-attività siano equiparati nella liquidazione coatta amministrativa ai clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari.

Si propone altresì di introdurre, all'interno del **Titolo V**, ulteriori disposizioni speciali di diritto interno tramite modifiche alla disciplina applicabile in materia di revisione legale dei conti e principi contabili⁷.

In particolare, in coerenza con quanto previsto per gli altri intermediari finanziari, si dispone l'applicazione agli emittenti di ART specializzati e ai CASP specializzati dei principi contabili internazionali e della disciplina sulla revisione legale applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio di cui all'articolo 19-*bis* del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

5) Sanzioni

Come anticipato, ai sensi dell'articolo 111.1 MiCAR gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni e altre misure amministrative adeguate almeno in relazione alle violazioni individuate dal medesimo paragrafo, ferma la possibilità di prevedere sanzioni penali.

Il **Titolo IV** è dunque dedicato all'introduzione di un regime sanzionatorio, che ha rango penale per le sole violazioni descritte *sub* §3. Per le ulteriori violazioni contemplate dall'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, del medesimo articolo si prevede un regime di natura amministrativa.

Le nuove disposizioni sanzionatorie vengono coordinate con quelle nazionali già vigenti in merito all'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB.

6) Disposizioni transitorie e modifiche al d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141

Lo schema di decreto legislativo prevede, all'articolo 44, un regime per disciplinare la transizione dall'attuale disciplina della prestazione di servizi "relativi all'utilizzo di valuta virtuale" e di "portafoglio digitale" alla disciplina della prestazione di servizi sulle cripto-attività prevista da MiCAR.

La prestazione di servizi "relativi all'utilizzo di valuta virtuale" e di "portafoglio digitale" è attualmente riservata a soggetti previamente registrati presso la sezione speciale del Registro dell'OAM – Organismo Agenti e Mediatori (c.d. "VASP").

L'obbligo di registrazione iniziale e gli obblighi di comunicazione di dati in relazione all'operatività hanno finalità di censimento e di raccolta informativa. L'OAM non dispone di poteri di vigilanza o di intervento ulteriori rispetto a quelli di tenuta del registro, mentre il controllo del rispetto delle disposizioni antiriciclaggio è affidato alla Guardia di Finanza, in quanto i VASP rientrano nella categoria degli "operatori non finanziari" ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (d.lgs. n. 231/2007).

⁷ Cfr. Modifiche al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e al d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

L'articolo 143.3 di MiCAR consente di escludere o ridurre il periodo transitorio altrimenti applicabile in virtù di quanto disposto dall'articolo 143.1 del regolamento ove si ritenga che il quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso di quello previsto da MiCAR⁸.

L'ESMA ha incoraggiato la fissazione della durata del regime transitorio ad un periodo **non superiore ai 12 mesi**⁹.

In linea con tali indicazioni, si prevede nell'articolo 44 dello schema di decreto che dopo l'entrata in applicazione di MiCAR possano proseguire l'attività con lo status di VASP ai sensi della disciplina attualmente prevista dal d.lgs. 141/2010, e dalle relative disposizioni attuative, i soli soggetti iscritti nel registro OAM al 27 dicembre 2024 e in regola con la loro posizione presso l'Organismo, i quali abbiano **presentato istanza di autorizzazione** come CASP, in Italia o in un altro Stato membro, entro il 30 dicembre 2024. L'attività potrà proseguire per un periodo massimo di dieci mesi o fino all'ottenimento dell'autorizzazione se anteriore. In caso di rigetto dell'istanza, è accordato un termine massimo di 60 giorni per consentire l'ordinata chiusura dei rapporti con la clientela italiana¹⁰.

Per i soggetti che **non intendano presentare un'istanza** come CASP entro il 30 dicembre 2024 tale data rappresenta il termine al quale deve cessare la relativa operatività in Italia. Ne consegue che, entro la medesima data, tali soggetti dovranno provvedere alla risoluzione dei contratti in essere e alla restituzione ai clienti delle crypto-attività e dei fondi di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni che saranno impartite dai clienti medesimi.

L'articolo 44 prevede inoltre flussi di comunicazione tra i soggetti iscritti nel registro VASP, l'OAM e l'autorità nazionale competente, in particolare per consentire un tempestivo aggiornamento del registro a seguito dei vari eventi che incidono sul mantenimento dell'iscrizione (presentazione o mancata presentazione di un'istanza di autorizzazione come CASP entro i termini, rilascio o diniego di un'autorizzazione).

Si dispone inoltre che tutti i soggetti iscritti nel registro VASP siano tenuti entro il 1° dicembre 2024 a comunicare ai clienti e a rendere noto via web come intendono conformare la propria operatività a MiCAR o, alternativamente, qualora non intendano presentare un'istanza di autorizzazione ad operare come CASP, come gestiscono l'ordinata chiusura dei rapporti in essere, specificando che l'attività svolta nei confronti dei clienti nelle more del rilascio dell'autorizzazione o della cessazione dell'operatività continua ad essere regolata dalla disciplina applicabile ai VASP e non è sottoposta alla disciplina di MiCAR.

Si prevede altresì, per tutti i soggetti, che l'obbligo di trasmissione dei flussi di dati in merito all'operatività attualmente previsto dall'articolo 17-bis, comma 3, del d.lgs. 141/2010 cessi di applicarsi a partire dal quarto trimestre 2024 (ossia con l'invio dell'ultimo flusso relativo al 2024,

⁸ Il considerando 114 di MiCAR chiarisce che, poiché i quadri normativi nazionali applicabili ai prestatori di servizi per le crypto-attività prima dell'entrata in applicazione di MiCAR differiscono da uno Stato membro all'altro, è essenziale che gli Stati membri che attualmente non dispongono di requisiti prudenziali rigorosi per i prestatori di servizi per le crypto-attività che operano attualmente nell'ambito dei loro quadri normativi abbiano la possibilità di esigere che tali prestatori di servizi per le crypto-attività siano soggetti a requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti dai quadri normativi nazionali.

⁹ Cfr. la lettera dell'ESMA all'ECOFIN su "*Effective application of the MiCA Regulation*" del 17 ottobre 2023.

¹⁰ Entro tale termine sarà dunque necessario provvedere alla risoluzione dei contratti e alla restituzione ai clienti delle crypto-attività e dei fondi di pertinenza di questi ultimi o al trasferimento dei rapporti ad un soggetto persona giuridica autorizzato alla prestazione dei servizi in Italia ai sensi di MiCAR.

entro la scadenza di riferimento) e sia sostituito dall'obbligo di conservazione delle medesime informazioni e dall'obbligo di renderle accessibili su richiesta da parte degli stessi soggetti oggi legittimati a richiederli all'Organismo.

La previsione del regime transitorio sopra descritto presuppone la perdurante operatività della sezione speciale del registro tenuta dall'OAM e l'applicabilità della relativa disciplina, modificata secondo quanto sopra indicato, per tutta la durata di tale regime.

Conseguentemente, si propone un intervento sul d.lgs. 141/2010 al fine di disporre che le previsioni di cui agli articoli 8-*bis* e 8-*ter* e le relative disposizioni attuative siano abrogate solo a decorrere dal 30 ottobre 2025 (cfr. articolo 40).

I.II TFR

1) Introduzione

Principali contenuti e obiettivi

Il 31 maggio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (cd. *Transfer of Funds Regulation* o TFR).

TFR si inserisce nell'ambito di un pacchetto di quattro proposte legislative unionali¹¹ volto a istituire, in attuazione del piano d'azione della Commissione del 7 maggio 2020¹², un nuovo e più coerente quadro normativo e istituzionale europeo in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo.

Con TFR, in particolare, l'UE si allinea alle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) che, alla luce delle crescenti preoccupazioni negli ultimi anni in merito ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi alle cripto-attività, ha esteso il regime di trasparenza, già elaborato per i prestatori di servizi di pagamento per il trasferimento di fondi, ai prestatori di servizi di cripto-attività che effettuano i trasferimenti di tali attività. Il GAFI ha inoltre richiesto che tali nuovi prestatori siano regolamentati per finalità di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, soggetti a licenza o registrazione e a sistemi efficaci di monitoraggio o vigilanza.

¹¹ Il pacchetto comprende: (i) una proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; (ii) una proposta di direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849; (iii) una proposta di regolamento che istituisce un'autorità antiriciclaggio a livello dell'UE (AMLA), e (iv) il regolamento in oggetto che estende le prescrizioni in materia di tracciabilità del trasferimento di fondi alle cripto-attività.

¹² Piano d'azione della Commissione europea per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che individua sei settori prioritari che richiedono un'azione urgente volta a migliorare il regime dell'Unione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, compresa l'istituzione nell'Unione di un quadro normativo coerente per tale regime al fine di ottenere norme più dettagliate e armonizzate, in particolare per affrontare le implicazioni dell'innovazione tecnologica e degli sviluppi nelle norme internazionali ed evitare un'attuazione divergente delle norme esistenti.

Al fine di garantire la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi e cripto-attività, TFR abroga il regolamento (UE) 2015/847, che detta disposizioni sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (c.d. *travel rule*), integrando le sue disposizioni nel nuovo testo normativo ed estendendone l'ambito di applicazione anche ai trasferimenti in cripto-attività. Ne deriva **l'obbligo in capo ai CASP di raccogliere e rendere accessibili alle autorità di controllo i dati informativi relativi ai cedenti e ai cessionari dei trasferimenti di cripto-attività di cui sono parte.**

Sempre per conformarsi alle indicazioni del GAFI, TFR prevede, inoltre, modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 con l'obiettivo di:

- estenderne l'ambito di applicazione a tutti i prestatori di servizi in cripto-attività. Al fine di garantire la coerenza e l'uniformità del diritto dell'Unione in tale settore, TFR abroga le definizioni di "valuta virtuale", di "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali" e di "prestatori di servizi di portafoglio digitale", rinviando a MiCAR per le definizioni di "cripto-attività", "servizi per le cripto-attività" e "prestatori di servizi per le cripto-attività";
- aggiornare l'elenco dei soggetti obbligati includendo i CASP nell'ambito degli intermediari bancari e finanziari, onde assicurare che siano sottoposti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, per i profili antiriciclaggio, previsti per questi operatori;
- prevedere specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza trans-frontalieri che vedano coinvolti i CASP, instaurati ai fini dell'esecuzione di trasferimenti di cripto-attività o della prestazione di servizi simili per le cripto-attività. Tali misure sono analoghe a quelle applicate nel contesto dei rapporti bancari di corrispondenza istituiti con un ente rispondente di un paese terzo.

Il regolamento 2023/1113 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 9 giugno 2023 e si applicherà a decorrere dal 30 dicembre 2024.

2) Autorità competente

Lo schema di decreto in consultazione riconduce i CASP nell'ambito della categoria degli intermediari bancari e finanziari quali soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 231/2007.

In linea con la ripartizione di competenze prevista dal vigente impianto normativo, i poteri di supervisione antiriciclaggio nei confronti dei CASP, per le finalità di cui al d.lgs. 231/2007 e delle relative disposizioni di attuazione, sono esercitati dalla Banca d'Italia. Inoltre, per esigenze di allineamento con la normativa vigente in tema di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari, lo schema di decreto in consultazione include anche i CASP tra i soggetti vigilati di cui all'articolo 9, comma 2 del d.lgs. 231/2007, sui quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previa intesa con l'Autorità di vigilanza di settore, può espletare controlli.

3) Sanzioni

I criteri di delega attribuiscono al Governo il compito di stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, per le violazioni di cui all'articolo 29 di TFR, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 231/2007 per gli intermediari bancari e finanziari.

A tal riguardo, considerato che l'articolo 62 del d.lgs. n. 231/2007 già definisce l'impianto sanzionatorio per le violazioni degli intermediari bancari e finanziari, tale impianto si applica automaticamente anche ai CASP, quali intermediari finanziari, senza necessità di ulteriori modifiche alla disciplina vigente.

4) Disposizioni transitorie

Con l'entrata in applicazione del decreto di adeguamento a TFR, i riferimenti contenuti nel d. lgs. 231/2007 all'attività dei VASP saranno sostituiti dai riferimenti all'attività dei CASP. L'articolo 6 dello schema di decreto dispone tuttavia che fino al termine del periodo transitorio, come disciplinato dall'articolo 44 dello schema di decreto di attuazione di MiCAR, ai soggetti che operano in conformità a quanto ivi previsto continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. n. 231/2007 relative all'attività dei VASP, nonché le disposizioni in materia di obbligo di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

II. Partecipazione alla consultazione ed invio dei contributi

Al fine di garantire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento nazionale a MiCAR e TFR nei termini prescritti, ancorché la legge di delegazione europea 2022-2023 (in cui sono state inserite le specifiche deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale a MiCAR e TFR) sia ancora in attesa di promulgazione¹³, si è ritenuto di predisporre e porre in consultazione gli allegati schemi di decreto legislativo delegato (**Allegati I e II**), elaborati dal Dipartimento del Tesoro, all'esito del confronto tecnico con le Autorità competenti.

La consultazione è aperta e pubblica.

Tutti i soggetti interessati sono chiamati ad inviare le proprie osservazioni in merito ai testi degli schemi di decreto di adeguamento dell'ordinamento ai regolamenti MiCAR (**Allegato I**) e TFR (**Allegato II**), nonché alle specifiche questioni dettagliate nell'**Allegato III**, entro e non oltre il 22 marzo 2024 via mail all'indirizzo dt.direzione5.ufficio4@mef.gov.it.

Eventuali domande o richieste potranno essere inviate ai riferimenti di cui sopra.

¹³ Cfr. la legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 A.S. 969, adottata il 14 febbraio 2024, in particolare gli articoli 18 e 19.